

Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana
Sede Legale via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 31100 Treviso



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Il Dirigente Responsabile della DIREZIONE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, delegato con deliberazione n. 2356 del 23 dicembre 2020 dal Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, ha adottato la presente determinazione:

OGGETTO

MISURE DI RESTRIZIONE A SEGUITO DI UN FOCOLAIO DI INFLUENZA AVIARIA ALTA PATOGENICITÀ NEL COMUNE DI PONTE DI PIAVE (TV).

OGGETTO

MISURE DI RESTRIZIONE A SEGUITO DI UN FOCOLAIO DI INFLUENZA AVIARIA ALTA PATOGENICITÀ NEL COMUNE DI PONTE DI PIAVE (TV).

Il Dirigente proponente dell'Unità operativa complessa Area Sanità Animale relaziona quanto di seguito riportato:

Preso atto che:

con la comunicazione del 04/11/2022 da parte dell'IZS delle Venezie, è stata comunicata l'insorgenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) H5N1 nell'allevamento rurale cod. 058TV164, nel Comune di Ponte di Piave (TV);

RILEVATO che i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato, nel corso degli anni, epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;

VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;

Visto il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 relativo alla prevenzione e al controllo della malattie animali trasmissibili agli animali e all'uomo;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;

CONSIDERATO CHE, così come previsto dal art. 23 lett. c) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/687, è possibile l'applicazione di deroghe sulla base di una valutazione del rischio (su parere della Regione Veneto, del centro epidemiologia veterinaria del Veneto e del EU/WOAH/National Reference Laboratory for Avian Influenza and Newcastle Disease);

tutto ciò premesso,

si propone quindi, al fine di contenere l'eventuale diffusione dell'influenza aviaria nel territorio regionale, di adottare un provvedimento per attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione, mediante l'istituzione di una zona di protezione e una zona di sorveglianza;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Preso atto della suesposta relazione;

condivise le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del succitato proponente;

vista l'attestazione con cui lo stesso assicura l'avvenuta e regolare istruttoria, anche in ordine della compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamenti (UE);

vista la deliberazione n. 2356 del 23.12.2020 ad oggetto "*Regolamento concernente la delega di poteri gestionali e la delega di firma ai dirigenti: approvazione*".

DETERMINA

1) L'ISTITUZIONE DELLA ZONA DI PROTEZIONE

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera a) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, viene istituita una zona di protezione con un **raggio di 3 Km** dall'allevamento rurale cod. 058TV164 nel Comune di Ponte di Piave (TV);

La zona di protezione comprende gli allevamenti indicati nell'**Allegato A e C**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI PROTEZIONE (ZP)

Nella zona di protezione di cui al punto precedente, si applicano le misure previste dall'art. 22 e dagli artt. dal 24 al 27 del Regolamento delegato (UE) 2020/687.

Misure generali

1. L'autorità competente esegue ed aggiorna il censimento degli allevamenti ricadenti nella ZP;
2. L'autorità competente può, al fine di prevenire la diffusione della malattia e in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati, effettuare l'abbattimento preventivo (art. 12, paragrafi 1 e 2 reg. UE 2020/687), o la macellazione degli animali detenuti delle specie elencate negli stabilimenti (allevamenti) situati nella zona soggetta a restrizioni;
3. L'autorità competente dispone e supervisiona la conformità delle modalità di smaltimento (regolamento (CE) n. 1069/2009) di tutti i corpi interi o parti di animali selvatici o detenuti morti delle specie sensibili (uccelli);
4. L'autorità competente impone condizioni specifiche per il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona soggetta a restrizioni affinché avvenga;

a) senza soste o operazioni di scarico nella zona soggetta a restrizioni;

b) privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria;

c) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie elencate;

5. I sottoprodotti di origine animale provenienti dalla zona soggetta a restrizioni e spostati al di fuori di essa sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati ad essere spostati dalla zona soggetta a restrizioni;

6. L'autorità competente può decidere che il certificato di cui al paragrafo 5 non sia rilasciato per i movimenti di sottoprodotti di origine animale all'interno dello Stato membro interessato qualora ritenga che sia in vigore un sistema alternativo che assicura la tracciabilità delle partite dei prodotti in questione e che i prodotti soddisfino le prescrizioni in materia di sanità animale per i suddetti movimenti;

7. Qualsiasi prelievo di campioni negli stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni che detengono animali delle specie sensibili per fini diversi dalla conferma o dall'esclusione dell'influenza aviaria è soggetto all'autorizzazione dell'autorità competente.

Prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di animali e dei relativi prodotti

1. L'autorità competente si assicura che i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di animali detenuti delle specie sensibili e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona soggetta a restrizioni e al suo interno siano:

a) costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi elemento che comportino un rischio per la sanità animale;

b) puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto di animali, prodotti o elementi che comportano un rischio per la sanità animale e, se necessario, disinfettati di nuovo successivamente e, in ogni caso, asciugati o lasciati asciugare prima di qualsiasi nuovo carico di animali o prodotti;

2. La pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 devono essere adeguatamente documentate ed eseguite conformemente alle istruzioni o alle procedure previste dall'autorità competente utilizzando i biocidi adeguati per garantire la distruzione dell'agente patogeno dell'influenza aviaria.

Misure da applicare negli allevamenti

1. Detenere gli animali delle specie sensibili separate dagli animali selvatici e da tutti gli altri animali;

2. Gli allevatori devono monitorare la mortalità e i dati produttivi dello stabilimento e notificare immediatamente all'autorità competente ogni variazione significativa;

3. Gli allevatori devono impiegare adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di malattie;

4. Gli allevatori devono utilizzare adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti.

Indicazioni concernenti le attività, compresi i movimenti, riguardanti animali, prodotti e altro materiale da o verso la zona di protezione o all'interno di essa:

1) le attività e i movimenti, riguardanti gli animali delle specie sensibili e i loro prodotti e altri materiali da e verso la zona di protezione e all'interno di essa, sono concesse in ambito regionale nel rispetto dei protocolli riportati negli allegati da D.1 a D.7 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) sono vietati gli accasamenti di avicoli sensibili.

2) L'ISTITUZIONE DELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera b) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, viene istituita una zona di sorveglianza con un raggio di 10 Km dall'allevamento rurale cod. 058TV164 nel Comune di Ponte di Piave (TV);

La zona di sorveglianza comprende gli allevamenti indicati nell'**Allegato B e C**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

Nella zona di sorveglianza di cui al punto precedente, si applicano le misure previste dall'art. 22 e dagli artt. dal 40 al 42 del Regolamento delegato (UE) 2020/687.

Misure generali

1. L'autorità competente esegue ed aggiorna il censimento degli allevamenti ricadenti nella ZP;

2. L'autorità competente può, al fine di prevenire la diffusione della malattia e in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati, effettuare l'abbattimento preventivo (art. 12, paragrafi 1 e 2 reg. UE 2020/687), o la macellazione degli animali detenuti delle specie elencate negli stabilimenti (allevamenti) situati nella zona soggetta a restrizioni;

3. L'autorità competente dispone e supervisiona la conformità delle modalità di smaltimento (regolamento (CE) n. 1069/2009) di tutti i corpi interi o parti di animali selvatici o detenuti morti delle specie sensibili (uccelli);

4. L'autorità competente impone condizioni specifiche per il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona soggetta a restrizioni affinché avvenga:

a) senza soste o operazioni di scarico nella zona soggetta a restrizioni;

b) privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria;

c) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie elencate.

5. I sottoprodotti di origine animale provenienti dalla zona soggetta a restrizioni e spostati al di fuori di essa sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati ad essere spostati dalla zona soggetta a restrizioni;

6. L'autorità competente può decidere che il certificato di cui al paragrafo 5 non sia rilasciato per i movimenti di sottoprodotti di origine animale all'interno dello Stato membro interessato qualora ritenga che sia in vigore un sistema alternativo che assicura la tracciabilità delle partite dei prodotti in questione e che i prodotti soddisfino le prescrizioni in materia di sanità animale per i suddetti movimenti;

7. Qualsiasi prelievo di campioni negli stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni che detengono animali delle specie elencate per fini diversi dalla conferma o dall'esclusione dell'influenza aviaria è soggetto all'autorizzazione dell'autorità competente.

Misure da applicare negli allevamenti

1. detenere gli animali delle specie sensibili separate dagli animali selvatici e da tutti gli altri animali;
2. gli allevatori devono monitorare la mortalità e i dati produttivi dello stabilimento e notificare immediatamente all'autorità competente ogni variazione significativa;
3. gli allevatori devono impiegare adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di malattie;
4. gli allevatori devono utilizzare adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti.

Indicazioni concernenti le attività, compresi i movimenti, riguardanti animali, prodotti e altro materiale da o verso la zona di sorveglianza o all'interno di essa:

1. le attività e i movimenti, riguardanti gli animali delle specie sensibili e i loro prodotti e altri materiali da e verso la zona di protezione e all'interno di essa, sono concesse in ambito Regionale nel rispetto dei protocolli riportati negli allegati da D.1 a D.7 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. sono vietati gli accasamenti di avicoli sensibili.

Tutte le eventuali richieste di deroga alle restrizioni, devono essere inviate con congruo anticipo via email a:

sanita.animale@aulss2.veneto.it

3) MISURE DA APPLICARE ALLA PROVINCIA

1. sospensione del rilascio per il ripopolamento di selvaggina da penna (compreso il "pronto caccia"). Gli allevamenti siti nella Provincia non possono fornire animali da rilasciare in altre Province;

2. sono vietate su tutto il territorio della AULSS 2 Marca trevigiana, fiere, mostre e mercati avicoli, ad eccezione di quelle con la sola esposizione e vendita altre specie di uccelli (sono esclusi polli, tacchini, faraone, oche, anatre, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti);

3. gli allevamenti devono monitorare la mortalità e i dati produttivi dello stabilimento e notificare immediatamente all'autorità competente ogni variazione significativa. Anche gli allevamenti famigliari devono notificare le mortalità anomale.

Tutte le misure del presente dispositivo restano vigenti fino a diversa indicazione da parte dell'AULSS 2 Marca trevigiana.

Documento firmato digitalmente e conservato secondo la normativa vigente.

**II DIRIGENTE RESPONSABILE
DIREZIONE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**

De Rui Stefano

Comune di Monfumo prot. n. 0005678 del 14-11-2022 arrivo

ALLEGATO A - ZONA DI PROTEZIONE

CODICE AZIENDA	COMUNE
058TV098	PONTE DI PIAVE
051TV044	ODERZO

ALLEGATO B – ZONA DI SORVEGLIANZA

CODICE AZIENDA	COMUNE
058TV011	PONTE DI PIAVE
058TV074	PONTE DI PIAVE
052TV366	ORMELLE
052TV004	ORMELLE
051TVW00	ORDERZO
071TV703	SAN BIAGIO DI CALLALTA
051TV055	ORDERZO
051TV276	ORDERZO
051TV276	ORDERZO
051TV270	ORDERZO
070TV003	SALGAREDA
070TV148	SALGAREDA
051TV190	ORDERZO
005TV009	BREDA DI PIAVE
005TV586	BREDA DI PIAVE
051TV274	ORDERZO
051TV284	ORDERZO
094TV033	ZENSON DI PIAVE
051TV207	ORDERZO
040TV166	MASERADA SUL PIAVE
040TV166	MASERADA SUL PIAVE
051TV203	ORDERZO
074TV002	SAN POLO DI PIAVE
044TV003	MONASTIER DI TREVISO
044TV003	MONASTIER DI TREVISO
074TV251	SAN POLO DI PIAVE
074TV011	SAN POLO DI PIAVE
028TV182	FONTANELLE
070TV098	SALGAREDA
070TV082	SALGAREDA
071TV129	SAN BIAGIO DI CALLALTA
016TV293	CHIARANO
070TV092	SALGAREDA

CODICE AZIENDA	COMUNE
070TV103	SALGAREDA
070TV101	SALGAREDA
071TV704	SAN BIAGIO DI CALLALTA
017TV004	CIMADOLMO
005TV030	BREDA DI PIAVE
005TV030	BREDA DI PIAVE
005TV030	BREDA DI PIAVE
028TV035	FONTANELLE
070TV104	SALGAREDA
044TV140	MONASTIER DI TREVISO
094TV009	ZENSON DI PIAVE
094TV009	ZENSON DI PIAVE
074TV010	SAN POLO DI PIAVE
027VE101	NOVENTA DI PIAVE
028TV141	FONTANELLE
071TV325	SAN BIAGIO DI CALLALTA
034TV428	GORGIO AL MONTICANO
016TV007	CHIARANO
028TV150	FONTANELLE
027VE078	NOVENTA DI PIAVE